

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Pac 2019: previsti anticipi più elevati a causa della siccità
- Gasolio agevolato supplementare per l'irrigazione
- Online il vademecum per la campagna vitivinicola 2019-2020
- Vino: nuovo decreto per le dichiarazioni di produzione
- Blocco vigneti per Pinot Grigio delle Venezie e Valpolicella
- Ristrutturazione vitivinicola campagna 2017/18: rendicontazione al 30 settembre
- Aviarìa: dall'Ue altri 32 milioni di aiuti per i danni indiretti
- Apicoltura: finanziamenti per migliorare alveari e qualità del miele
- Classificazione agriturismo: la scadenza è il 30 settembre
- Calendario venatorio 2019-2020

AMBIENTE E SICUREZZA

- Fitofarmaci: nuovi indirizzi regionali per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e tutelare la salute pubblica
- Revisione macchine agricole: pubblicato il decreto
- Obbligo di SCIA antincendio per alcune attività delle aziende agricole
- Obbligo di denuncia di messa in servizio e successive verifiche periodiche
- Inquinamento: in vigore il decreto sulla bonifica dei terreni agricoli

FISCALE

- Ulteriore proroga per i soggetti "Isa" dei versamenti delle imposte sui redditi
- Invio telematico dei corrispettivi: ultime novità

Pac 2019: previsti anticipi più elevati a causa della siccità

La Commissione Europea, a seguito della siccità che ha interessato ampie aree del territorio comunitario, ha autorizzato anticipi più elevati nell'ambito della PAC per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale, nonché alcune deroghe agli impegni di coltivazione previsti dal greening. Il Commissario Hogan, ancora nel mese di luglio, ha diramato una nota con cui annuncia "anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti e

fino all'85% di quelli per lo sviluppo rurale, già a partire da metà ottobre, per fare fronte ai problemi di liquidità delle aziende agricole". L'altro intervento della Commissione UE prevede deroghe agli impegni del greening riguardanti la diversificazione delle colture e l'utilizzo straordinario di terreni a riposo per la produzione di foraggio per alimentare gli animali.

Gasolio agevolato supplementare per l'irrigazione

Considerata l'assenza prolungata di precipitazioni in varie aree del territorio regionale e l'aggravarsi dello stato di siccità, a seguito della richiesta di Confagricoltura, Avepa ha concesso l'erogazione del supplemento di gasolio agevolato da destinarsi all'irrigazione. Per la richiesta gli agricoltori interessati devono rivolgersi agli sportelli del Caa delle Venezie.



Online il vademecum per la campagna vitivinicola 2019-2020

È stato pubblicato sul sito del ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il vademecum della Campagna vitivinicola 2019-2020, in cui le imprese vitivinicole potranno reperire i principali adempimenti previsti dalla normativa di settore e le norme di riferimento. Novità di quest'anno saranno le funzionalità telematiche del Sian che consentiranno agli operatori di semplificare le comunicazioni indirizzate agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi (Icqr) del ministero, come previsto dal testo unico del vino. L'Icqr, in vista della nuova campagna vendemmiale, ha già attivato gli ispettori sul territorio nazionale per garantire una regolare raccolta e movimentazione dell'uva e vigilare nelle operazioni di trasformazione e nella circolazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti.

Vino: nuovo decreto per le **dichiarazioni di produzione**



Il Ministero delle politiche agricole, con DM n.7701 del 18 luglio 2019, ha dettato le disposizioni nazionali per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. I termini di pre-

sentazione delle dichiarazioni sono rimasti i medesimi del precedente DM n.5811 del 26 ottobre 2015; risultano pertanto confermate le date del 15 novembre di ogni anno per la dichiarazione di vendemmia e del 15 dicembre per la dichiarazione di produzione.

La novità del provvedimento in oggetto riguarda l'introduzione della facoltà, per coloro che detengono il registro telematico, di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione a partire, al più tardi, dalla campagna 2020/2021. I dati del quadro G riportati in automatico sono però afferenti anche a campagne diverse da quella per cui occorre fornire la dichiarazione per cui poi sarà necessario decurtare manualmente le voci non di interesse della dichiarazione. Il decreto prevede anche in questo caso che AGEA provveda "in congruo anticipo" rispetto alla data di apertura del sistema, prevista per il 1° agosto, a definire i criteri di compilazione delle dichiarazioni e le specifiche modalità tecnico operative per l'uso dei dati del registro.

Blocco vigneti per **Pinot Grigio** delle **Venezie** e **Valpolicella**

2



Il Consorzio Doc delle Venezie e il Consorzio Vini Valpolicella hanno deliberato lo stop all'iscrizione di nuovi vigneti, al fine di tenere sotto controllo la produzione e non ab-

bassare i prezzi. La richiesta da parte dei Consorzi ha lo scopo di riequilibrare i mercati attraverso una gestione controllata della superficie vitata e della relativa capacità produttiva.

Il blocco dell'iscrizione di nuovi vigneti è previsto per tre anni **a partire dal 1° agosto 2019 e fino al 31 luglio 2022**.

La misura contempla un periodo transitorio di 6/12 mesi per la messa a punto dei sistemi di controllo da parte delle strutture preposte.

Per il Valpolicella il blocco riguarderà tutto il potenziale viticolo della denominazione: accanto alle varietà principali (Corvina, Corvinone, Rondinella) saranno infatti comprese anche tutte le varietà complementari ammesse nei disciplinari di produzione.

Per quanto riguarda invece la DOC delle Venezie, il Consorzio ha emesso apposita nota esplicativa sulla sospensione dell'idoneità alla rivendica

specificando che, dal momento che alcuni produttori avevano già piantato e hanno diritto di rivendicare, rientrano nel potenziale idoneo ad essere rivendicato con la Doc delle Venezie:

- tutte le superfici atte a produrre Pinot grigio delle Venezie DOC piantate o reinnestate **entro il 31 luglio 2019**;
- le superfici di Pinot grigio realizzate a partire dal 1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2022 con specifiche autorizzazioni al reimpianto rilasciate prima della predetta data o comunque durante il predetto periodo, a seguito di una precedente estirpazione di Pinot grigio atto a DOC delle Venezie
- l'impianto di vigneti con varietà Pinot grigio realizzate anche dopo il 31 luglio 2019 - finanziati dai programmi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, approvati dalle tre amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le superfici piantate o reinnestate entro il 31 luglio 2019 invece i conduttori devono fare massima attenzione di aggiornare lo schedario viticolo entro il 30 settembre 2019 pena la perdita del diritto di rivendicare la DOC delle Venezie per le predette superfici di Pinot grigio.

Ristrutturazione vitivinicola campagna 2017/18: rendicontazione al 30 settembre

La Regione ha disposto la proroga dei termini per la conclusione delle operazioni e presentazione domande di pagamento del saldo relative al piano di ristrutturazione e riconversione viticola - campagna 2017/18 di cui alla DGR n. 737 del 29 maggio 2017. Perciò il termine del 31 agosto 2019, previsto dall'allegato A (capitolo "Disposizioni procedurali") della suddetta delibera per la presentazione delle domande di conclusione delle operazioni e delle domande di pagamento del saldo del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è prorogato al 30 settembre 2019.



Aviaria: dall'Ue altri 32 milioni di aiuti per i danni indiretti



L'Unione Europea ha approvato lo stanziamento di ulteriori risorse per il sostegno al mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. Tali fondi vanno a sommarsi ad una prima quota di aiuti pari ad 11,1 milioni di euro concessi al comparto avicolo colpito da focolai di influenza aviaria tra il 2016 ed il 2017.

Con l'adozione di questo provvedimento, verranno stanziati ulteriori 32,15 milioni di euro, destinati alle aziende che hanno subito

danni indiretti causati dai provvedimenti sanitari di restrizione alle movimentazioni degli animali e delle merci, tra il 2017 ed il 2018. A questa somma si affiancherà una pari cifra, a carico del bilancio nazionale italiano, con la quale saranno indennizzate svariate tipologie di danni quali, ad esempio, le perdite di produzione di uova, di pollame, dei riproduttori e per il prolungamento del periodo di allevamento

3

Apicoltura: finanziamenti per migliorare **alveari** e **qualità del miele**

Sono aperti i termini del bando regionale di aiuti per gli apicoltori. La Giunta regionale del Veneto con Dgr n. 1158 del 6 agosto 2019, ha approvato il programma per la campagna 2019-2020 che mette a disposizione degli apicoltori, tramite le associazioni apistiche, 365 mila euro per contribuire alle iniziative di formazione, aggiornamento e miglioramento produttivo concordate nell'ambito della Consulta regionale per l'apicoltura.

Il piano regionale andrà, quindi, a finanziare:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroatosi;
- c) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- d) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- e) iniziative di collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- f) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.



A gestire le domande di contributo e l'erogazione dei fondi è Avepa, l'organismo per i pagamenti in agricoltura. Il bando va a finanziare spese effettuate entro il 31 luglio 2020.

Il **termine** per la presentazione delle domande di finanziamento è l'**8 ottobre 2019**.

Classificazione agriturismo: la scadenza è il 30 settembre

Ricordiamo a tutte le aziende agrituristiche che il 30 settembre scade il termine per la classificazione della propria struttura ricettiva. La classificazione è obbligatoria per tutte le aziende agrituristiche con alloggio (camere, appartamenti e agricampeggio) mentre le aziende che svolgono solo attività di ristorazione e/o spuntini sono tenute solamente all'adeguamento della cartellonistica di riconoscimento tramite presentazione di apposita domanda di utilizzo del marchio "Agriturismo Italia".

La domanda di classificazione, così come la richiesta di marchio, dovranno essere inviate da tutte le aziende agrituristiche via PEC alla Regione utilizzando il seguente indirizzo: promoeconomia@pec.regione.veneto.it



Per le imprese che offrono alloggio e che sono tenute alla classificazione, la domanda dovrà essere corredata da manca da bollo del valore di €16.00.

Dalla presentazione della domanda, le aziende avranno poi ulteriori 60 giorni per esporre la targa di riconoscimento che dovrà rispettare rigorosamente le direttive ministeriali in materia e riportare i loghi ministeriali, regionali e di Agriturismo Italia.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare Agriturismo Veneto al num. 049 8223544 - segreteria@agrituristveneto.it. La mancata

presentazione della classificazione entro i termini comporta l'applicazione di sanzioni.

Calendario venatorio 2019-2020

4 La Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario venatorio 2019-2020. La stagione aprirà il 15 settembre 2019 e si chiuderà il 30 gennaio 2020, ma con periodi di caccia diversificati a seconda delle specie. Il calendario prevede alcune giornate di preapertura (1, 2, 4, 8 e 9 settembre) per le specie merlo, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. Rispetto al calendario venatorio delle precedenti stagioni, ritorna la caccia al colombaccio nelle due giornate di preapertura dell'1 e 2 settembre, anche in considerazione del buono stato della popolazione nel territorio regionale.

Confermata la caccia alla tortora anche nella prossima stagione venatoria in Veneto, nelle prime due giornate di preapertura, nonostante il piano di gestione nazionale proponga di sospenderne il prelievo nelle preaperture, e poi dal 15 al 30 settembre con il limite di carniere giornaliero a 5 capi e quello stagionale a 20 per caccia-

tore, così come indica l'Ispra (l'istituto superiore per la protezione della fauna selvatica).

Il calendario 2019-2020 conferma, inoltre, limiti temporali per la caccia al combattente (dal 2 al 31 ottobre), per la starna, il fagiano, la quaglia e il coniglio selvatico (cacciabili fino al 30 dicembre), per l'allodola (dal 2 ottobre al 30 dicembre), per il merlo (dal 15 settembre al 15 dicembre), per la beccaccia e il tordo bottaccio, cacciabili fino al 20 gennaio. Anche per ghiandaie, gazze, cornacchie nere e cornacchie grigie la stagione di prelievo si chiude anticipatamente al 12 gennaio - come nel precedente calendario venatorio- ma restano confermate le giornate di posticipo l'1, il 2, il 3, il 5, il 6, l'8 e il 9 febbraio 2020. Chiusura anticipata anche per la moretta (dal 2 ottobre al 20 gennaio), mentre per lepri bianche, pernici bianche, fagiano di monte e coturnice si conferma la possibilità di prelievi numerici limitati dal 2 ottobre al 30 novembre, sulla base di piani determinati da censimenti specifici.

Il provvedimento indica, come ogni anno, il limite quantitativo dei carnieri, le giornate di caccia (tre giorni la settimana a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì), gli orari di caccia, norme specifiche per le aziende faunistico-venatorie e per quelle agri-turistico-venatorie, regole per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, limitazioni nelle zone di protezione speciale (ZPS).

La caccia agli ungulati (daino, camoscio alpino, capriolo, cervo, muflone) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade in tutto o in parte nella Zona faunistica delle Alpi. Negli altri territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi, è consentito solo il prelievo selettivo, basato su piani di abbattimento qualitativo e quantitativo autorizzati e regolamentati dalle Province.



Fitofarmaci: nuovi indirizzi per l'uso dei prodotti fitosanitari e tutelare la salute pubblica



La Regione Veneto ha recentemente approvato un provvedimento per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Tale provvedimento è un aggiornamento rispetto alle linee di indirizzo già approvate nel 2016 per un corretto impiego delle sostanze fitosanitarie e della proposta di regolamento comunale che le Amministrazioni locali possono adottare per adempiere alle indicazioni previste dal PAN - Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile di fitofarmaci. In particolare, questo aggiornamento prevede che le Amministrazioni locali, di concerto con le ULSS competenti per territorio, individuino i cosiddetti "Siti Altamente Sensibili". In questa definizione sono incluse strutture collettive come scuole, comunità educative e centri parrocchiali frequentati in maniera continuativa e prolungata da soggetti in età evolutiva, particolarmente vulnerabili ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari. All'interno di queste aree e nelle aree confinanti saranno previste determinate prescrizioni.

È stata confermata la tutela delle abitazioni i cui residenti sono soggetti alla possibile deriva di prodotto fitosanitario, che può originarsi durante la distribuzione del prodotto nelle aree confinanti, definendo azioni gestionali e distanze minime che l'operatore deve assicurare. Infine, è stata introdotta la dichiarazione, per nuovi impianti o di reimpianti di vigneti e frutteti, da parte dell'agricoltore, al fine di informare il proprio Comune e l'ULSS dell'intenzione di mettere a dimora nuove coltivazioni arboree permanenti. Ciò permetterà a questi enti di valutare se sussistono particolari criticità (presenza di siti altamente

sensibili, strutture confinanti che necessitano di maggiori restrizioni rispetto a quanto già definito negli Indirizzi) al fine di poter dare un parere preventivo rispetto alle distanze da mantenere o la corretta gestione dell'irrorazione.

Nella predisposizione del provvedimento la Regione ha anche tenuto conto delle osservazioni dei portatori di interesse, tra cui l'Associazione dei Comuni del Veneto, le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni ambientaliste (WWF e Legambiente), le Università, il CRA-VE, l'ARPAV, l'AVEPA, Confedesa regionale, l'AVISIP, le rappresentanze dei Consorzi di Tutela e del mondo della cooperazione. L'Assessore all'agricoltura regionale Giuseppe Pan ha commentato: *"Abbiamo da poco approvato un importante provvedimento che prosegue e consolida un percorso di sostenibilità volto, da un lato, a favorire una convivenza civile tra cittadini e agricoltori, dall'altro, a garantire un elevato livello di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente circostante."*

Il provvedimento è stato condiviso anche dagli uffici regionali della sanità, e così sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin *"Con l'approvazione di questi nuovi "Indirizzi" la Regione Veneto intende quindi tutelare la salute dei cittadini e allo stesso tempo individuare regole che consentano agli agricoltori di esercitare la propria attività di impresa, nel rispetto però della sostenibilità ambientale e sociale"*.

Non appena il testo sarà reso pubblico Confagricoltura ne divulgheremo il contenuto.

5

Revisione macchine agricole: pubblicato il decreto



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici. Le nuove scadenze per la revisione sono le seguenti:

- Veicoli immatricolati **entro il 31 dicembre 1983**: revisione **entro il 30 giugno 2021**.
- Veicoli immatricolati **dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995**: revisione **entro il 30 giugno 2022**.
- Veicoli immatricolati **dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018**: revisione **entro il 30 giugno 2023**.

Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Obbligo di **SCIA antincendio** per alcune attività delle aziende agricole

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 individua un lungo elenco di attività soggette al controllo dei VV.F.

Tra queste ve ne sono alcune che possono essere presenti all'interno di un'azienda agricola:

- Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.
- Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg.
- Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³.
- Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³. (Nel caso di gasolio ad uso agricolo, la capacità geometrica complessiva per cui è c'è attività soggetta al controllo dei VV.F. è 6 m³.)
- Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.
- Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
- Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
- Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
- Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione

dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.

- Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
- Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
- Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.
- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto.
- Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
- Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg.
- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².

Qualora all'interno dell'azienda sia presente una o più attività del suddetto elenco è necessario espletare l'iter amministrativo di prevenzione incendi (SCIA antincendio) al fine di regolarizzare la posizione.

Per informazioni dettagliate contattare la sede Confagricoltura di riferimento.



Obbligo di **denuncia di messa in servizio** e successive verifiche periodiche

Si ricorda che tra gli obblighi delle aziende, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, c'è l'utilizzo di attrezzature a norma, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuale e la presenza di impianti elettrici a norma e corredati della dichiarazione di conformità.

In particolare, collegati a tali obblighi si segnala che:

- tutti coloro che possiedono le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al DLgs 81/08 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, devono comunicarne la messa in servizio alla sede Inail competente - che provvede all'assegnazione di una

matricola - nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato;

- per gli impianti di messa a terra e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, i datori di lavoro, devono provvedere, entro 30 giorni dalla messa in esercizio, alla comunicazione all'Unità operativa territoriale Inail competente e ad ARPAV e inviare la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Dal 27 maggio 2019 è attiva la nuova piattaforma CIVA dell'Inail per la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Si sollecita le aziende che non hanno ad oggi ancora provveduto alle suddette comunicazioni a mettersi in contatto con lo Sportello Sicurezza per ricevere ulteriori indicazioni per ottemperare agli obblighi di legge.



Inquinamento: in vigore il decreto sulla **bonifica dei terreni agricoli**

Nella Gazzetta ufficiale n.132 dello scorso 7 giugno è stato pubblicato il Decreto 1 marzo 2019 recante "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Il provvedimento, in vigore dal 22 giugno 2019, attua l'articolo 241 del Testo unico ambientale che prevede l'emanazione di un regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.

Il D.M. individua precisi obblighi e procedure per il responsabile dell'inquinamento, disciplina le Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le aree agricole specifiche rispetto a quelle generali contenuti all'allegato V alla parte IV del D.Lgs 152/2006, introduce degli adempimenti anche per i soggetti non responsabili dell'inquinamento, ovvero il proprietario o il gestore dell'Area agricola.



Ulteriore proroga per i soggetti "Isa" dei versamenti delle **imposte sui redditi**

Si ricorda che per i contribuenti che applicano i nuovi "indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)" è disposta la proroga al 30 settembre dei versamenti di imposte e contributi derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi ed Irap. L'Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che per gli stessi soggetti è possibile effettuare i pagamenti entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 %. E' possibile scegliere anche di versare in forma rateale, ma i versamenti devono comunque concludersi entro il mese di novembre 2019.

I soggetti che applicano gli ISA sono coloro che possiedono redditi di impresa e di lavoro autonomo, per attività per le quali sono stati approvati detti indici, ad esempio: agriturismi, attività agricole connesse di servizi, manutenzione aree verdi, conto terzisti ecc. La proroga non riguarda invece le ditte individuali e le società semplici che svolgono attività agricola rientrando nel reddito catastale agrario - per detti contribuenti la scadenza delle imposte era fissata al 1° luglio o al 31 luglio 2019 (con lo 0,40% di maggiorazione).



8

Invio telematico dei corrispettivi: ultime novità

Ritorniamo sull'argomento della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in quanto sono state introdotte alcune novità con la circolare del 29/6/2019 dell'Agenzia delle Entrate e in sede di conversione in Legge del Decreto Crescita. Rimane confermato che l'obbligo è entrato in vigore già dal 1° luglio scorso per le imprese con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro (l'importo da considerare è quello complessivo dell'azienda, comprendente tutte le attività svolte). Per le altre imprese, l'obbligo decorre invece dal 1° gennaio 2020. Sono al momento esclusi i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (detrazione sulla base delle percentuali di compensazione) ed il regime IVA di esonero, in quanto già esonerati dall'emissione degli scontrini/ricevute fiscali per le vendite dei prodotti agricoli ai privati. È ora stabilito (art. 12-quinquies del Decreto Crescita) che i dati giornalieri vanno trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Per il semestre luglio-dicembre 2019 non si applicano sanzioni qualora la trasmissione avvenga entro il mese

successivo all'effettuazione dell'operazione, purché la liquidazione periodica IVA sia correttamente determinata. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre disposto, per venire incontro alle difficoltà operative di questa prima fase, che coloro che non hanno la disponibilità di un registratore telematico possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (verrà emanato un Provvedimento che individuerà le modalità telematiche); questi soggetti, quindi - fino al momento di attivazione del registratore telematico ma non oltre il 31/12/2019 - continueranno a rilasciare ai clienti gli scontrini tradizionali e a memorizzare i corrispettivi giornalieri mediante ricevute fiscali o con i registratori di cassa già in uso. È previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto / adattamento del registratore di cassa, pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, da utilizzare mediante compensazione nel modello F24; per beneficiarne è necessario effettuare il pagamento con modalità tracciabili.